

DIRETTIVA N.1 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anno Scolastico 2019/20

Alle Famiglie

Ai Docenti

e

al PersonaleATA

Albo /SitoWeb

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO gli artt. 2017 e 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente;

VISTO il D.Lgs.165/2001;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA

la seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2018/2019 e sulle misure organizzative di seguito riportate:

- 1) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.
- 2) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio.
- 3) Collaboratori scolastici.
- 4) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti.
- 5) Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione
- 6) Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori.
- 7) Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe.
- 8) Riguardo agli student che necessitano di soccorso.

- 9) Durante le uscite didattiche o i viaggi di istruzione.
- 11) Entrate posticipate.
- 12) Uscite anticipate.
- 13) Uso delle attrezzature.
- 14) Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni.
- 15) Norme comportamentali in caso di terremoto.
- 16) Disposizioni finali.

PREMESSA

In via

generale, si rammenta che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente grava però, se pure nei limiti fissati dall'art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999 e successive integrazioni contrattuali, anche sul personale A.T.A. Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c.," in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Quindi, se l'alunno subisce un danno nel periodo di tempo in cui era affidato all'insegnante, o comunque all'Istituzione Scolastica, per ciò solo grava su chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c.: è in capo al docente, di conseguenza, l'onere di provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto, per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331). Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la

sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

L'ingresso degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella. Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio. Il collaboratore scolastico indicato nel Piano delle Attività dei Collaboratori vigilerà e accompagnerà gli alunni diversamente abili all'inizio ed al termine delle lezioni secondo gli accordi intrapresi dalla scuola con la famiglia. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio. L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza. L'uscita autonoma degli allievi è regolata secondo il regime delle autorizzazioni già richieste con apposita circolare NON E' ASSOLUTAMENTE CONSENTITA L'USCITA AUTONOMA DELL'ALLIEVO ANCHE SE MAGGIORENNE QUALORA VERSI IN STATO DI malattia di QUALSIVOGLIA NATURA. In tal caso, in assenza del genitore all'uscita è possibile consegnare lo studente ad un maggiorenne autorizzato della famiglia stessa. Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. Quanto ai ritardi in orario in ingresso si precisa che la puntualità è un valore che si richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida quindi nel senso di student e genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa. In ogni caso gli student devono essere ammessi in classe a qualunque

ora si presentino a scuola, indipendentemente dalle cause che generino il ritardo, salvo giustificare il giorno stesso o il giorno successivo il ritardo stesso. Qualora i ritardi siano ripetuti e/o strategici al fine di sottrarsi a lezioni/prove, si agirà in via disciplinare, previa segnalazione dei docenti e/o dei coordinatori di classe nel registro elettronico sotto la voce "annotazioni".

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e/o uscire dalle Porte di Emergenza. L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari restabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi. L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell'ora. Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita degli studenti. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza (classi scoperte e così via). presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso si ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente i rispettivi collaboratori di sede o di plesso del Dirigente Scolastico o il Dirigente scolastico.

VIGILANZA NEI LABORATORI

La vigilanza dei laboratori è particolarmente importante perché alle norme della responsabilità civile si richiama ad una stretta osservanza delle norme di sicurezza. Tutti gli allievi devono essere stati edotti delle regole sulla sicurezza riguardanti le attività che sono chiamati a svolgere, comprese le attività sportive in palestra. Si ricordano tutte le norme della L.81/08 e la imprescindibile presenza in laboratorio di TUTTO il personale che le singole materie prevedono secondo i rispettivi ordinamenti (docenti laureati, ITP e Assistenti tecnici). Non saranno più tollerate insistenze ed intemperanze di docenti che pretendono di frequentare i laboratori al di fuori della normativa e della sicurezza. Parimenti sarà controllata la regolare presenza in classe degli assistenti tecnici, secondo le previsioni del CCNL 2007. Gli studenti che si dimostrassero insensibili all'educazione sulla sicurezza propria ed altrui debbono essere immediatamente allontanati dai laboratori ed affidati al collaboratore scolastico, con avviso sollecito al Dirigente Scolastico, per gli opportuni provvedimenti.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita. Particolare rilievo assume il loro compito verso gli studenti disabili e/o in difficoltà.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico. In mancanza dell'insegnante di classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva, in particolare nelle classi del primo biennio. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica. Nel caso di eccezionale smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La ricreazione\intervallo\pausa di socializzazione si effettua nei cortile delle rispettive sedi, salvo maltempo, e sarà effettuata in modo da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza, secondo le tabelle indicate nella sede centrale e nella sede di via Bonioli ed affisse per pubblicità.

In via generale i docenti dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità dei collaboratori scolastici che vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. Nello specifico, in mancanza di diversa indicazione, durante la pausa di ricreazione sarà il docente dell'ora precedente a sorvegliare sulla classe. Durante l'intervallo l'assistenza e la sorveglianza spettano, come già detto, all'insegnante dell'ora precedente l'intervallo, il quale ha il dovere di restare in aula con gli allievi e vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o

sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di altri alunni. Qualora il gruppo-classe si trovi, eccezionalmente, in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino e rendano difficile il controllo di tutti. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero: - la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione; - devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Verificatisi episodi di fumo presso i servizi igienici ed il permanere eccessivo di studenti fuori dall'aula durante le lezioni, è stata istituita un'apposita scheda inserita nelle cartelline di ogni classe ove ogni docente è tenuto ad annotare il tempo di allontanamento dell'aula di ogni studente cui concede l'autorizzazione temporanea all'uscita per recarsi ai servizi igienici. Si richiama gli studenti, sotto la propria responsabilità, all'utilizzo corretto dei servizi igienici.

Dal punto di vista della responsabilità, è vietato il momentaneo allontanamento del docente dalla classe. In casi di forza maggiore gli è fatto obbligo utilizzare il proprio cellulare per chiedere di essere sostituito e comunque si dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per qualunque motivo. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque affidare l'alunno da allontanarsi che rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici, o dei collaboratori del Dirigente o del Dirigente. Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle stesse. Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

VIGILANZA IN CASO DI SOCCORSO

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso” o nella fattispecie, alunni portatori di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In casi di malore o infortunio, si rimanda alla Direttiva n.2 del Dirigente Scolastico.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento uscite didattiche ed i viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M. n.291/92)". In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili. Norme più specifiche sono precisate nel Regolamento Scolastico sulle Gite ed I Viaggi di Istruzione.

ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti (non oltre i 3 ritardi) il docente è tenuto ad annotare il fatto sul registro elettronico in “annotazioni” e ad informare il Coordinatore di Classe, per gli opportune provvedimenti, salvo ovviamente, quando lo studente è autorizzato all’entrata posticipata per ragioni di trasporto.

USCITE ANTICIPATE

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore al Dirigente Scolastico o ai Collaboratori del Dirigente all’inizio della mattinata. Il docente in servizio nell’ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare il permesso autorizzato ed il collaboratore scolastico accompagnerà l’alunno dal genitore o da chi formalmente delegato. Il docente consentirà l’allontanamento dalla classe, affidando l’alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto

specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a: vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola; informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori; Informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i; vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute; verificare l' idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili; controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola; rispettare i Regolamenti dei luoghi laboratoriali. In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente alla Dirigenza scolastica.

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, FAMIGLIE, UTENTI ESTERNI

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola. I genitori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati. I genitori possono incontrare i docenti e il Dirigente Scolastico previo appuntamento. I docenti non possono sostare nei corridoi per parlare con i genitori o altri utenti durante l'orario delle lezioni in quanto questo costituirebbe un disturbo al normale svolgimento dell'attività didattica delle diverse classi. L'accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato: x l'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico. x il collaboratore accompagnerà in Segreteria o in presidenza coloro i quali ne faranno richiesta nei giorni e tempi stabiliti. x in caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI TERREMOTO

Il Dirigente Scolastico o il Responsabile di Plesso o l'ASPP (raccordato con Dirigente Scolastico o Responsabile di Plesso) in relazione alla dimensioni del terremoto deve: Valutare la necessità o l'opportunità dell'evacuazione immediata ed eventualmente a

- dare il segnale di allarme Avvertire gli addetti alle emergenze che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione
- coordinare tutte le operazioni attinenti.

Norme comportamentali all'interno dell'edificio: mantenere la calma ed evitare atteggiamenti di panico, non precipitarsi fuori, ma lasciare aperta la porta per uscire, non restare nel locale in cui ci si trova e cercare riparo sotto i tavoli, i banchi, sotto l'architrave della porta oppure in adiacenza ai muri e dalle strutture portanti (Non restare in prossimità di tramezzi). Stare lontani dalle finestre, da armadi, da mobili pensili e da qualsiasi suppellettile appesa, questi sono propensi a cadere facilmente. I docenti devono mantenersi in continuo contatto con il Responsabile di Plesso o l'ASPP. I docenti, con l'aiuto di alunni predisposti o di

operatori scolastici, devono curare la protezione degli alunni disabili. Il Dirigente Scolastico, il Responsabile di Plesso o l'ASPP raccordati con il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di plesso valutano, prima dell'ordine di evacuazione, se sia necessario modificare le vie di esodo. Dopo le scosse, all'ordine di evacuazione, eseguire gli incarichi affidati dal piano di emergenza, quindi abbandonare l'edificio seguendo le procedure di sicurezza.

Se ci si trova all'aperto: allontanarsi dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche, fermarsi preferibilmente in un posto dove non vi sia nulla che possa crollare.

La valutazione della situazione di pericolo DOPO l'evacuazione dell'edificio spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico, al Responsabile di plesso o all'ASPP raccordati con il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di plesso, tenendo conto dell'intensità della scossa e delle condizioni strutturali dei vari Plessi. Zone di evacuazione in caso di evento significativo Nel caso in cui dalla valutazione emergesse la necessità di non rientrare a scuola ma procedere all'evacuazione in zona più sicura del primo punto di raccolta, si farà riferimento alle zone di evacuazione definitive per la cittadinanza. QUALORA FOSSE IMPOSSIBILE METTERSI IN CONTATTO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO, LE OPPORTUNE DECISIONI SPETTANO AI RESPONSABILI DELL'EMERGENZA O AL DOCENTE PIU' ANZIANO, IN CASO DI ASSENZA DEI RESPONSABILI DELL'EMERGENZA.

DISPOSIZIONI FINALI

E' vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza.

Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

E' fatto obbligo a i collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere. Il personale ATA è tenuto ad indossare il badge di riconoscimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avv. Barbara Scarso